

**UNIONE TERRE DI CASTELLI**

**(Prov. di Modena)**

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE  
DI MONTESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER  
ALUNNI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI  
ZOCCA.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **ottobre**, in Vignola (MO), nella sede dell'Unione Terre di Castelli – Via Bellucci 1, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

**TRA**

- l'**UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"**, C.F. e Partita Iva 02754930366, con sede in Vignola, Via Bellucci n. 1, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale Dott.ssa Flavia Giovanardi, in esecuzione dell'atto monocratico del Presidente dell'Unione Terre di Castelli, reg. n. 22 del 06/09/2017, e della deliberazione C.U. n. 43 del 27.09.2018, in seguito denominata "Unione"; e

- il **COMUNE DI MONTESE** C.F. e Partita.Iva 00273460360, con sede in Montese, Via Panoramica n. 60, rappresentato dal Sindaco pro tempore Luciano Mazza, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 045 del 18.10.2018;

**PREMESSO CHE:**

- con il termine dell'anno scolastico 2017-18 è andata a naturale scadenza la convenzione tra L'Unione Terre di Castelli ed il Comune di

Montese per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni residenti nella frazione di Montalto di Montese e frequentanti le Scuole di Zocca;

- si ritiene opportuno, anche per l'a.s. 2018-19, il proseguimento della collaborazione tra i due enti al fine di dare risposta alle esigenze delle famiglie di Montalto che per motivi di vicinanza scelgono, per i loro figli, le scuole del Comune di Zocca.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

L'Unione Terre di Castelli eroga agli studenti residenti nel Comune di Montese e frequentanti le scuole ubicate nel territorio del Comune di Zocca il servizio di trasporto scolastico a mezzo dell'impresa appaltatrice. Per l'anno scolastico 2018/19 i richiedenti il servizio risultano 8.

Nello svolgimento del servizio verranno osservate le norme previste nel capitolato speciale d'appalto approvato dall'Unione Terre di Castelli. Le corse giornaliere saranno effettuate tenuto conto degli orari di lezione osservati dagli istituti scolastici.

#### **Art. 2**

Il Comune di Montese corrisponderà all'Unione Terre di Castelli, per il servizio di cui all'art. 1, una somma a copertura delle spese sostenute per l'anno scolastico 2018/19 pari ad € 11.181,32. Tale somma è determinata con riferimento ai costi sostenuti dall'Unione per l'erogazione del servizio e alle mancate entrate delle rette non versate dalle famiglie all'Unione, ma direttamente al Comune di

Montese come previsto all'Art. 4. Le suddette mancate entrate vengono quantificate moltiplicando il numero dei bambini di Montese che utilizzano il servizio dell'Unione per la retta applicata nell'Unione.

#### **Art. 3**

Il Comune di Montese è tenuto a versare all'Unione Terre di Castelli la somma suddetta in due soluzioni, rispettivamente entro il 31 Gennaio 2019 e il 31 Luglio 2019, a presentazione di relativa richiesta da parte dell'Unione Terre di Castelli.

#### **Art. 4**

Le quote dovute dalle famiglie per la fruizione del servizio del trasporto scolastico saranno quelle determinate dal Comune di Montese che, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'ufficio scuola dell'Unione, provvederà alla fatturazione agli utenti.

#### **Art. 5**

La presente convenzione ha durata per l'anno scolastico 2018/19. Le Amministrazioni, previo avviso di almeno mesi tre, hanno facoltà di recedere dal presente atto.

#### **Art. 6**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della

convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

#### **Art. 7**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alle normative vigenti in materia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Parte II della tariffa del D.P.R. 131/86. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e D.P.R. 955 del 30/12/1982.

Il presente atto, composto da numero quattro pagine scritte per intero e numero quattro righe della pagina cinque, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità e sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Affari Generali dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli".

Letto, approvato e sottoscritto.

per **UNIONE DI COMUNI "TERRE DI CASTELLI"**

**LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE**

